

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 6-5279

**Servizio di ricarica degli automezzi elettrici presso la sede della Giunta regionale in Torino, Piazza Castello n. 165. Disposizioni.**

A relazione degli Assessori Tronzano, Caucino:

Premesso che:

- l'ordinamento giuridico vigente, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118 della Costituzione ed in considerazione della costante diminuzione delle risorse pubbliche disponibili, incentiva il partenariato pubblico/privato, al fine di coinvolgere risorse private nella realizzazione di attività di interesse generale;
- l'articolo 43 della Legge n. 449/1997 e s.m.i. considera il contratto di sponsorizzazione fra gli strumenti atti a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, per una migliore qualità dei servizi prestati ed il conseguimento di economie finanziarie;
- l'articolo 13 della L.R. 04.03.2003, n. 2 demanda alla Giunta regionale la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione da parte della Regione Piemonte attraverso l'emanazione di apposito regolamento, in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) perseguimento dell'interesse pubblico;
  - b) esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - c) conseguimento di un vantaggio economico e patrimoniale mediante risparmi di spesa;
  - d) limitazione delle iniziative al finanziamento di interventi, servizi o attività inserite nei programmi di spesa ordinari;
- la Regione Piemonte ha realizzato un punto di ricarica per automezzi elettrici presso la sede della Giunta regionale in Torino, piazza Castello n. 165 attraverso un contratto di sponsorizzazione a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
- tale punto di ricarica si trova al primo piano interrato all'interno del parcheggio della sede sopra citata e consiste in un "wallbox" con due prese per la ricarica, con connesse attività tecniche accessorie.

Dato atto che:

- l'accesso al parcheggio interrato in Torino, piazza Castello n. 165 e, di conseguenza al punto di ricarica, è consentito esclusivamente a soggetti precedentemente autorizzati, siano essi amministratori, personale dipendente o soggetti prestatori di servizi a favore delle Regione;
- è possibile ricaricare l'automezzo elettrico utilizzando un'apposita "card" fornita dal settore regionale competente in materia di patrimonio;
- il costo della ricarica effettuata attraverso il "wallbox" è a carico dell'utenza elettrica intestata a Regione Piemonte;
- il "wallbox" prevede un sistema di contabilizzazione delle ricariche effettuate per ogni singola

“card”.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad una disciplina sperimentale riguardante l'utilizzo del punto di ricarica elettrica di cui sopra, sino alla conclusione delle procedure di trasferimento degli uffici regionali presso la nuova sede del “Palazzo Unico”, prevedendo:

1. i soggetti autorizzati all'accesso al parcheggio della sede della Giunta regionale in Torino, Piazza Castello n. 165 sopra indicati, ai quali il Settore regionale competente abbia già fornito la “card”, possano effettuare la ricarica dell'automezzo elettrico attraverso il “wallbox” per il tempo strettamente necessario alla ricarica, terminato il quale sono tenuti a liberare il punto di ricarica;
2. gli utilizzatori del punto di ricarica sono tenuti al rimborso alla Regione Piemonte di quanto consumato, secondo il conteggio effettuato dal sistema di contabilizzazione del punto stesso.

Visti:

- ✓ D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- ✓ Statuto della Regione Piemonte;
- ✓ L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- ✓ L.R. n. 2/2003 “Legge finanziaria per l'anno 2003”.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di stabilire una disciplina sperimentale riguardante l'utilizzo del punto di ricarica degli automezzi elettrici collocato presso la sede della Giunta regionale in Torino, piazza Castello n. 165, sino alla conclusione delle procedure di trasferimento degli uffici regionali presso la nuova sede del “Palazzo Unico”, prevedendo:

1. i soggetti autorizzati all'accesso al parcheggio della sede della Giunta regionale in Torino, piazza Castello n. 165, come dettagliati in premessa, possono effettuare la ricarica

dell'automezzo elettrico attraverso il “wallbox” per il tempo strettamente necessario alla ricarica, terminato il quale sono tenuti a liberare il punto di ricarica;

2. gli utilizzatori del punto di ricarica sono tenuti al rimborso alla Regione Piemonte di quanto consumato, secondo il conteggio effettuato dal sistema di contabilizzazione del punto stesso;

3. di demandare al settore regionale competente in materia di patrimonio le attività di contabilizzazione, riscossione ed eventuale recupero dei rimborsi indicati al punto 2;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)